

COMUNE DI TAURIANOVA

REGOLAMENTO

-

***per i VOLONTARI
in SERVIZIO SOSTITUTIVO***

di LEVA

nella POLIZIA MUNICIPALE

art. 46, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

INDICE

Art. 1 Impiego del servizio	Pag. 3
Art. 2 Oneri finanziari	» 3
Art. 3 Ricezione e amministrazione	» 3
Art. 4 Destinazione al Corpo di Polizia Municipale.....	» 3
Art. 5 Funzioni e impiego in servizio.....	» 4
Art. 6 Qualifiche	» 4
Art. 7 Formazione	» 4
Art. 8 Vestiario e riconoscimento.....	» 4
Art. 9 Uso di veicoli ed attrezzature	» 5
Art. 10 Pubblicità del regolamento	» 5
Art. 11 Entrata in vigore del presente regolamento.....	» 5

Art. 1

Impiego del servizio

Il Comune si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo di leva da destinare al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ai fini del comma precedente, i competenti uffici comunali provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni, la richiesta in tal senso e la relativa entità del contingente, fissata con provvedimento del Sindaco.

Art. 2

Oneri finanziari

Per gli oneri relativi al servizio di cui al precedente art. 1 sono posti a carico del bilancio comunale, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa, comprendente i costi relativi al compenso, al vitto, all'equipaggiamento ed a quant'altro necessario ai fini della formazione, gestione ed impiego del personale di cui al presente regolamento.

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 3

Ricezione e amministrazione

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli altri uffici comunali secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale volontario di cui all'art. 1, nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso.

Gli uffici di cui al comma precedente mantengono i rapporti con i competenti uffici militari e ministeriali.

Art. 4

Destinazione al Corpo di Polizia Municipale

Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.

Tale personale è tenuto al rispetto del Regolamento del Corpo predetto e delle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.

Art. 5

Funzioni e impiego in servizio

Al personale volontario vengono attribuite tutte le funzioni affidate alla Polizia Municipale e precisamente:

- funzioni di Polizia giudiziaria;
- funzioni di Polizia stradale;
- funzioni di Pubblica sicurezza;
- funzioni di Polizia urbana e rurale in generale;

Detto personale può essere impiegato in servizio abbinato agli appartenenti al Corpo ovvero, da solo, previo periodo di formazione di cui al successivo art. 7;

Art. 6

Qualifiche

I volontari in servizio saranno attribuite le qualifiche di Agente di p.g., di polizia stradale e di polizia urbana.

Art. 7

Formazione

Il personale oggetto del presente regolamento dovrà essere adeguatamente preparato e formato allo svolgimento dei compiti previsti per un corretto svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 5; a tal fine sarà tenuto apposito corso della durata minima di 120 ore.

Le materie oggetto di studio saranno le seguenti:

- nozioni di polizia giudiziaria;
- nozioni sul T.U. di Pubblica sicurezza;
- nozioni di polizia urbana;

Il corso sarà diretto dal Comandante del Corpo ovvero dal responsabile pro-tempore.

Art. 8

Vestiaro e riconoscimento

Secondo le disponibilità previste nel Bilancio dell'Ente il personale volontario sarà dotato del seguente vestiario:

1. Divisa completa in cordellino bleu cn cappello, camicia e cravatta, scarpe nere in "goretex" (invernale);
2. Divisa composta da pantaloni, camicia e scarpe (estiva).

Art. 9**Uso di veicoli e attrezzature**

Il personale di cui al presente regolamento può utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo quale conducente se in possesso della prescritta patente di guida; può utilizzare, altresì, le attrezzature di cui il Corpo ha la disponibilità.

Art. 10**Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento e norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 11**Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore al termine della procedura prevista dall'art. 8 – comma 3 – del vigente Statuto comunale.